



IL PROCESSO AGRARIO ITALIANO ALLE SOGLIE DEL 2000¹

por

Alberto Germanò

Sommario

1. Il nuovo ordinamento giudiziario italiano: il giudice unico di primo grado.- 2. La conservazione delle Sezioni specializzate agrarie. 3. La partecipazione degli esperti o giudici laici nei processi agrari. 4. L'attività istruttoria nel processo civile moderno. 5. Le probabili ragioni della conservazione delle Sezioni specializzate. 6. Considerazioni finali.- 8. Bibliografia.

1. IL NUOVO ORDINAMENTO GIUDIZIARIO ITALIANO: IL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

In attuazione della legge delega 16 luglio 1997, n. 254, il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha rivoluzionato il sistema giudiziario italiano. Con lo scopo di distribuire meglio il numero dei giudici esistenti in organico, il d.lgs. n. 51 del 1998, intitolato "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado", ha soppresso l'ufficio del Pretore e quello del Pubblico Ministero presso la Pretura, accorpandoli rispettivamente al Tribunale ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale (artt. 1 e 2), e ha attribuito le funzioni giurisdizionali già del Pretore (ad esempio, del Pretore quale giudice del lavoro) al Tribunale in composizione monocratica (art. 244, 2° comma). Lo stesso decreto legislativo ha previsto il trasferimento di alcune materie di volontaria giurisdizione ad organi della pubblica amministrazione (trattasi, ad esempio, della vidimazione dei registri di pubbliche amministrazioni -artt. 228-231- e dei registri di stato civile e della loro verifica -art. 235-) e quello dell'apposizione dei sigilli nel fallimento al giudice di pace (art. 159). La riforma, entrata in vigore il 2 giugno 1999, si inserisce nel quadro di una politica giudiziaria di risoluzione dei problemi della giustizia

I Conobbi Adolfo GELSI BIDART nel 1973, essendo gli stato presentato da Mauro Cappelletti, allora Direttore dell'Istituto di Diritto Comparato della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze. Avevo appena pubblicato la monografia su "Il processo agrario. Studio comparativo sul diritto europeo occidentale" con i tipi della Casa editrice Giuffrè di Milano, e Gelsi Bidart fu prodigo di elogi. Da allora, tutte le volte che ebbi occasione di incontrarlo in Italia od all'estero, mi è sembrato sempre di rivedere un vecchio amico che affettuosamente mi ricordava con stima; e gli stessi sentimenti di stima e di affetto ho sempre provato nei confronti di Lui.

L'ho "scritto" per fax l'ultima volta nel luglio 1998. Quale Segretario Generale dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato di Firenze, Gli avevo comunicato l'intenzione del Consiglio di amministrazione dell'IDAIC di riproporlo a membro del Comitato scientifico dell'Istituto e Gliene chiedo la disponibilità. Mi rispose prontamente via fax, il 3 agosto 1998, dichiarandosi onorato della scelta e suggerendomi di considerarlo disponibile a coordinare una ricerca sul processo agrario nel mondo. Anche per rispondere a questo Suo ultimo invito, ho scritto in Suo onore queste brevi osservazioni sull'attuale processo agrario italiano.

italiana correlati, in massima parte, alla durata dei processi, politica che aveva già trovato i punti più alti nella creazione del giudice di pace con competenza in materia civile (legge 21 novembre 1991, n.374), nell'affidamento ai notai delle vendite all'incanto di immobili e di mobili registrati (legge 3 agosto 1998, n. 302), nella riforma dell'arbitrato che ha reso concorrenziale con quella giurisdizionale la tutela dei diritti in via arbitrale (legge 5 gennaio 1994, n. 25) e nella attribuzione al giudice istruttore del Tribunale, in funzione di giudice unico, di tutte le materie civili, ad eccezione di alcune specifiche controversie riservate al collegio di tre membri (legge 26 novembre 1990, n. 353), attribuzione confermata dall'art. 14 del d. lgs. n. 51/1998, il quale, in sostituzione dell'art. 48 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario, stabilisce che "in materia civile e penale il tribunale giudica *in composizione monocratica* e, nei casi previsti dalla legge (art. 50bis c.p.c.), in composizione collegiale".

L'intitolazione del d.lgs. n.51 del 1998 non è, tuttavia, corretta: benché si proclami che dal 2 giugno 1999 vi sarebbe ora, in primo grado, un giudice *unico*, tuttavia le cose non stanno così, dato che solo l'organo del Pretore è stato soppresso, rimanendo intatte le funzioni e le competenze del Giudice di pace, del Tribunale per i minorenni e delle Sezioni specializzate agrarie in materia civile, della Corte d'Assise in materia penale e del Tribunale di sorveglianza e della Sezione per le tossicodipendenze in materia parapenale.

Dunque, nello stesso momento in cui il legislatore è intervenuto a ristrutturare l'ordinamento giudiziario, ha conservato la Sezione specializzata agraria presso i Tribunali, come può desumersi dal mantenimento, nell'art. 48 del già citato r. d. n. 12/1941 sull'ordinamento giudiziario (come sostituito dall'art. 14 del d. lgs. n. 51/1998) della regola del numero plurimo di votanti nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate e dall'art. 50bis c.p.c. per il quale il Tribunale giudica in composizione collegiale (anche) "nelle cause devolute alle Sezioni specializzate".

2. LA CONSERVAZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE

Per meglio comprendere la situazione è necessario ricordare che le Sezioni specializzate agrarie sono caratterizzate dalla presenza di due esperti accanto ai tre giudici togati, e che da parte dei pratici è frequente la critica al sistema del processo agrario italiano (v., ad esempio, Romagnoli, in *Giur. agr. it.*, 1988, 456). Ed allora, è spontaneo chiedersi se la ribadita partecipazione dei laici all'esercizio della giurisdizione agraria abbia un significato, ovvero se si sia provveduto a mantenere le Sezioni specializzate solo per un omaggio alla tradizione sacrificando il contenuto alla forma.

L'istituzione delle Sezioni specializzate agrarie risale alle leggi 4 agosto 1948, n. 1094 e 18 agosto 1948, n. 1140, rispettivamente con una competenza in materia di proroga ed in materia di canoni di affitto di fondi rustici. A seguito della sentenza 20 dicembre 1962, n. 108, della Corte costituzionale, che dichiarò l'illegittimità della composizione delle Sezioni per la mancanza di garanzie, nella nomina dei giudici laici, di quella posizione *super partes* e di quella indipendenza connaturali all'esercizio della giurisdizione, la legge 12 giugno 1962, n. 567 riformò il sistema per quanto concerne la nomina degli esperti, conservandolo per quanto riguarda l'esistenza del giudice specializzato. All'ormai unica Sezione specializzata agraria presso ogni Tribunale (e, in sede d'appello, presso ogni Corte d'appello)

furono, con il tempo, assegnate tutte le controversie agrarie (per ultimo, ex art. 9 legge 14 febbraio 1990, n. 29), mentre al rito del processo agrario fu estesa l'applicazione di quello del lavoro, poi modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 553 (v. art. 5, legge n. 320/1963, ed ora, per ultimo, ex art. 47, legge 3 maggio 1982, n. 203).

Orbene, l'istituzione, prima, e la conservazione, poi (nel 1962 in modo esplicito; e nel 1998 in modo implicito), delle Sezioni specializzate agrarie non possono che rispondere a ragioni di opportunità: quelle stesse ragioni che presiedono, di regola, alla sottrazione di determinate controversie all'ordinamento giurisdizionale ordinario, ovvero al bisogno di adeguare il giudice a certe situazioni storico-politiche eccezionali e temporanee o a certe materie che presentano esigenze del tutto particolari di trattamento giudiziario.

Soprattutto da parte di chi ha studiato il significato costituzionale delle giurisdizioni speciali e specializzate (Calamandrei, Cappelletti, Denti e Torrente, ad esempio) è stato posto in luce che la loro istituzione è determinata, di regola, da una crisi dell'ordinamento causata dalla spinta di un nuovo diritto, non ancora formulato compiutamente in leggi, nuovo diritto che non riesce a trovare pieno riconoscimento nelle sentenze di *giudici giuristi* necessariamente fedeli al diritto codificato (Calamandrei). In altre parole, quando si tratta di valutare la portata di norme che incidono con una forte carica innovatrice sui rapporti economici e sociali, il giurista sarebbe impari al bisogno. La presenza, nelle leggi, di termini di significato elastico e variabile e l'attribuzione al giudice di poteri discrezionali impediscono che l'opera del giudice possa ridursi ad un'operazione meramente logica, cosicché la necessità che nel groviglio degli elementi talora contrastanti il giudice riesca a cogliere quello che, anche per motivi di politica sociale, prevalga sugli altri (Torrente) suggerirebbe l'utilizzazione, nel processo, di persone prive di una specifica competenza giuridica, ma fornite, invece, di una forte esperienza concreta e vissuta dei rapporti sostanziali sottoposti al loro giudizio. Ovverosia, sarebbe richiesta la presenza, nell'organo giudicante, di persone capaci di ascoltare la vita con i suoi sentimenti, le sue aspirazioni ed i suoi conflitti, piuttosto che "pesare sulla bilancia dell'ermeneutica il significato di formule già cristallizzate" (Calamandrei).

Nel periodo storico immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale, la materia agraria "sentiva" la politica, conservando in sé il sapore di lotte non ancora composte (Cappelletti): sicché la partecipazione di laici alla funzione *lato sensu* equitativa della giurisdizione agraria era fisiologica all'ordinamento, come necessario momento di attuazione di leggi che miravano alla riforma dell'assetto sociale (Denti). Perfettamente in sincronia con i tempi può, allora, giudicarsi la creazione, nel 1948, delle Sezioni specializzate agrarie.

Ormai, però, il sistema dei contratti agrari ha trovato stabile assetto: non solo è venuta meno *ex lege* la congerie dei contratti agrari consuetudinari, non solo i "vecchi" contratti agrari legalmente tipici sono stati tutti ricondotti all'unico contratto agrario oggi ammissibile, quello di affitto di fondi rustici, ma è stata anche reintrodotta la possibilità che le parti liberamente (sia pure con l'assistenza dei sindacati, e ciò ai sensi dell'art. 45 legge 3 maggio 1982, n. 203) pattuiscano il contenuto regolamentare del loro contratto di affitto. In altre parole, potrebbe non apparire più necessario il contributo di coloro che mancano di cognizioni giuridiche, ma che - come si è espressa la Corte costituzionale, quando, nel 1962, nel dichiarare l'incostituzionalità delle vecchie Sezioni agrarie, ne giustificava l'istituzione - "sono in possesso di nozioni, attitudini, esperienze concrete, idonee a meglio adeguare nell'esercizio dell'attività

decisoria l'esatta interpretazione del precetto normativo con le reali situazioni e rapporti ai quali essa ha riguardo". Potrebbe, cioè, ritenersi che oggi, nel momento in cui il legislatore ha tradotto in norme giuridiche stabili le diverse "correnti" della coscienza collettiva relative alla disciplina dei rapporti agrari, queste non siano più fluide e, dunque, più non sollecitino giudici che, per il loro vivere quotidianamente impegnati nella pratica, ne sappiano meglio valutare la portata nel quadro socio-politico dell'agricoltura.

3. LA PARTECIPAZIONE DEGLI ESPERTI O GIUDICI LAICI NELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE

Perché, allora, le Sezioni specializzate agrarie?

E' necessario ricordare che le Sezioni specializzate agrarie sono costituite dalla normale Sezione del Tribunale o della Corte d'appello integrata da due esperti (dottori in scienze agrarie, periti agrari o geometri) sorteggiati tra otto nominativi che vengono inclusi in appositi albi, ripartiti in elenchi provinciali, su indicazione dei Capi degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, sentiti i Consigli dell'Ordine, i Collegi competenti e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Come si è già accennato, la Corte costituzionale, nel 1962, aveva dichiarato l'illegittimità delle Sezioni istituite nel 1948, avendole ritenute prive di imparzialità e ciò per via del fatto che i membri laici erano nominati dalle contrapposte associazioni sindacali, con la conseguenza che il conflitto tra i due litiganti era stato elevato ad un episodio del più ampio e generale conflitto di interessi collettivi tra i proprietari di terre ed i loro concessionari, poiché nel seno dello stesso collegio, ad opera dei giudici laici messi direttamente in lizza dal legislatore, vi sarebbe stato un dibattito fortemente "interessato".

La legge n. 320 del 1963 ha eliminato la partecipazione delle stesse categorie alla soluzione delle controversie agrarie, avendo previsto che i membri laici debbano essere scelti per sorteggio tra gente *esperta* di economia agraria, relegando ai margini del procedimento di nomina le indicazioni delle associazioni sindacali. All'opportunità che "risuonasse la voce di determinate esigenze sociali" - così si era espressa la Corte costituzionale nel giustificare l'istituzione delle Sezioni specializzate -, il legislatore del 1963 preferì il contributo di conoscenze tecniche che gli esperti laici avrebbero portato agli organismi specializzati di cui avrebbero fatto parte.

A questo punto è possibile tentare di dare una prima risposta all'interrogativo sollevato all'inizio. La partecipazione di tecnici esperti *all'interno dello stesso collegio giudicante* è l'aspetto cui occorre fare attenzione: essa è, invero, la *res nova* nell'ordinamento giudiziario, sicché ad essa bisogna rivolgere lo sguardo. Qual è, infatti, la conseguenza di una simile presenza?

Per rispondere è necessaria un'altra premessa.

Si è accennato che per la legge del 1963 e, poi, in modo definitivamente chiaro, per la legge n. 203 del 1982 il rito informale delle originarie Sezioni istituite nel 1948 fu rapportato a quello del processo del lavoro, un tempo regolato dal codice di procedura civile del 1940 e, quindi, modificato nel 1973.

La caratteristica - una novità nel 1973 - del processo del lavoro era ed è data dal fatto che il procedimento si svolge secondo i principi chiovendiani dell'immediatezza, dell'oralità e della concentrazione; ed ancora, che trattasi di un procedimento dominato dai poteri istruttori del giudice, di un processo che, pur essendo sostanzialmente dispositivo - per cui vale la regola *nemo iudex sine actore* -, non è lasciato al gioco delle parti - ovverosia, alla parte economicamente più forte e capace della migliore difesa tecnica - ma è "affidato" alla conduzione del giudice che si estrinseca anche nel suo potere-dovere di rilievo officioso delle questioni di fatto e di diritto rilevanti per la decisione, fino al punto di assumere mezzi di prova - per cui non vale più la regola *iudex secundum probata partium decidere debet*, rimanendo intatta l'altra metà del brocardo, ovvero quella per la quale il giudice non può fare a meno degli *allegata partium* -.

La riforma del codice di procedura civile di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, ha recepito la filosofia di fondo già adottata nel 1973 con la riforma del processo del lavoro, ancorché, soprattutto con la *novella* del 1995, abbia tentato di far tesoro dell'esperienza formatasi nell'applicazione di questo, per modificarlo e migliorarlo.

Rispetto al rito del lavoro e, dunque, a quello agrario, le diversità introdotte concernono, soprattutto, il sistema delle preclusioni. E' stato osservato che, rispetto al modello di riferimento, la disciplina attuale del processo ordinario presenta la "frattura" fra la *trattazione* e l'*istruzione*, mentre nel rito del lavoro ed agrario i due aspetti risultano sovrapposti, costringendo le parti (e soprattutto l'attore) ad effettuare produzioni e richieste istruttorie, prima di sapere quali delle proprie allegazioni saranno contraddette e, perciò, richiederanno di essere provate.

Benché questo aspetto non sia di scarso rilievo ai fini del nostro dire - ed invero, nel processo del lavoro ed agrario le parti non potranno *prima* chiarirsi il quadro delle domande e delle eccezioni proposte e dei fatti controversi, per *poi* porsi la questione della loro prova, ma dovranno fin dal primo momento gettare sul tappeto tutte le loro carte -, tuttavia il punto che ci preme mettere in evidenza è quello relativo ai poteri del giudice.

4. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA NEL PROCESSO CIVILE MODERNO

Come si è detto, la riforma del 1990 era nel senso di estendere al processo civile ordinario le regole della concentrazione, oralità ed immediatezza introdotte, nel 1973, per il processo del lavoro (e, quindi, per quello agrario) che era (ed è) caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni quanto alle allegazioni dei fatti ed alle richieste istruttorie delle parti, e, nell'intenzione del legislatore, da un'*unica* udienza di discussione. Nel 1990, le norme del processo civile ordinario sono state sì rese rispondenti alle stesse regole del processo del lavoro, ma non fino alle loro estreme conseguenze, avendo il legislatore provveduto -ed ancor più con la *novella* del 1995- a nettamente distinguere i due momenti della trattazione e dell'istruzione che nel processo del lavoro sono, invece, come si è detto, cumulati.

In base all'esperienza compiuta si era ritenuto, infatti, opportuno intervenire nel senso che *prima* si dovesse chiarire il quadro delle domande e delle eccezioni per *poi* affrontare il problema di quali fatti occorresse dare la prova. La conseguenza è che una delle differenze

più rilevanti fra le due normative processuali e che ne rappresenta la caratteristica più qualificante è data, appunto, come già accennato, dal rapporto netto che intercorre fra la trattazione e l'istruzione. Il processo civile ordinario, a differenza di quello del lavoro (e, quindi, di quello agrario), potrebbe passare attraverso più udienze, rispettivamente deputate alla verifica della regolarità del contraddittorio (la c.d. udienza di prima comparizione, disciplinata dall'art. 180 c.p.c.), alla trattazione (la c.d. prima udienza di trattazione, di cui all'art. 183 c.p.c.) ed all'ammissione ed alla assunzione delle prove (ex art. 184 c.p.c.). Quanto, poi, al regime delle preclusioni, esso risulta attenuato anche in virtù dell'art. 184bis c.p.c. sulla rimessione in termini, qualora la parte, incorsa in decadenze, dimostri che il fatto non è dipeso da una causa a lei imputabile.

Ai fini nostri, tuttavia, interessa in modo particolare l'esame dei poteri del giudice in tema di direzione e di istruzione del processo.

Orbene, con riguardo alla direzione del processo, tanto l'art. 175 c.p.c. sul processo civile ordinario, quanto gli artt. 415 e 420 c.p.c. sul processo del lavoro (e, quindi, sul processo agrario) presentano formule analoghe o che comunque mirano allo stesso risultato. Se l'art. 175 stabilisce che "il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo", per gli artt. 415 e 420 il giudice fissa "entro cinque giorni dal deposito del ricorso" l'udienza di discussione, nel corso della quale è tenuto ad interrogare liberamente le parti e ad ammettere ed assumere le prove proposte, vietando in ogni caso "le udienze di mero rinvio".

Quanto, poi, ai poteri istruttori, l'art. 183 c.p.c. dispone che, nel processo civile ordinario, il giudice è tenuto, nella prima udienza di trattazione (successiva all'udienza di prima comparizione) ad indicare alle parti le questioni di diritto e di fatto rilevabili di ufficio, onde renderle consapevoli degli elementi in ordine ai quali si sta estrinsecando il potere officioso del giudice, nonché degli effetti che ne conseguono e, quindi, dar loro il tempo ed il modo di svolgere le attività difensive opportune. A siffatta disposizione si riconnette la successiva norma dell'art. 184, il cui terzo comma, formulato *ex novo* nel 1990, stabilisce che "nel caso in cui vengano disposti di ufficio mezzi di prova", il giudice deve concedere alle parti un termine perentorio perché propongano quei mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi.

Da parte sua, il processo del lavoro (e, quindi, quello agrario) contiene una norma

- l'art. 421 c.p.c. - che, sotto la esplicita rubrica "poteri istruttori del giudice", non solo detta la regola per la quale il giudice "indica alle parti *in ogni momento* le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate", ma anche attribuisce al giudice il potere di "disporre d'ufficio *in qualsiasi momento* l'ammissione di *ogni* mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio"; norma alla quale si collega quella del 5° comma del precedente art. 420, per il quale il giudice, nella stessa (unica) udienza di discussione ammette, oltre ai mezzi di prova proposti dalle parti, "quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti", disponendone l'immediata assunzione.

Dunque, tanto il giudice civile ordinario che quello del lavoro (e, quindi, il giudice agrario) non solo hanno il potere di stimolare le parti verso un'attenta ed esatta determinazione

del *tema decidendum* e del *tema probandum* e verso un'attività istruttoria circoscritta a quei (soli) fatti che sono controversi e perciò bisognosi di essere provati, ma hanno anche il potere di disporre di ufficio i mezzi di prova necessari ad acquisire la certezza dei fatti allegati dalle parti anche nel loro libero interrogatorio (art. 117 e 421), ovvero - secondo i casi e le competenze - il potere di disporre le perizie (art. 191 e 424: ma la dottrina italiana tende a negare alla perizia la natura di mezzo di prova), le ispezioni ed i sopralluoghi (art. 118 e 258), il giuramento suppletorio (art. 240) ed estimatorio (art. 241) e quello nelle cause di rendimento dei conti (art. 265), la richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione (art. 213) ed alle associazioni sindacali (art. 425), la messa a confronto dei testimoni divergenti (art. 254), il nuovo esame dei testimoni già interrogati (art. 257, 2° comma) e la testimonianza delle persone che sono state "riferite" dai testimoni (art. 257, 1° comma).

Fino al d. lgs. n. 51/1998 il processo davanti al Tribunale si differenziava dal processo del lavoro (e, quindi, da quello agrario) per il potere del giudice del lavoro di disporre direttamente l'assunzione delle persone indicate *anche dalle parti* nel loro libero interrogatorio o comunque nelle loro esposizioni dei fatti e che appaiono in grado di conoscere la verità: e ciò si desumeva implicitamente dall'art. 421, 2° comma, c.p.c. (con l'ulteriore precisazione che egli aveva e ha il potere di assumerle "anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile"). Ora, per l'art. 281ter c.p.c., introdotto dall'art. 68 del d.lgs. n. 51/1998, anche il Tribunale in composizione monocratica "può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità".

Tuttavia, ancora due differenze sussistono. La prima -come si è accennato- attiene al potere del giudice del lavoro (e, quindi, di quello agrario) di assumere i mezzi di prova e, sostanzialmente, le testimonianze, oltre i limiti stabiliti dal codice civile. La seconda riguarda il "tempo" dell'esercizio dell'iniziativa istruttoria officiosa che, dal raffronto tra l'art. 184 e l'art. 420 c.p.c. - il primo (relativo al processo civile ordinario) non riproduce la disposizione del secondo (relativo al processo del lavoro), per il quale il giudice può esercitare i suoi poteri istruttori "in ogni momento" -, sembra, ma *soltanto* per il processo del lavoro (e, quindi, agrario), estendersi anche dopo che le parti sono decadute dal proprio potere di proporre mezzi di prova. Ne conseguirebbe che, nel processo del lavoro, il giudice ha il dovere di ammettere di ufficio le prove emergenti dagli atti, proprio perché la disposizione dell'art. 420 c.p.c. sarebbe nel senso di vanificare la eventuale preclusione maturatasi in ordine al potere istruttorio delle parti.

Per il resto, vi è un analogo trattamento dell'esercizio del potere istruttorio officioso. Invero, come si ricava dall'art. 184, 3° comma, c.p.c. per il processo civile ordinario, e dall'art. 420, 7° comma, c.p.c. per il processo del lavoro (e, quindi, per quello agrario), nonché dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento ai procedimenti camerali speciali caratterizzati da ampi poteri officiosi del giudice (art. 738, 3° comma, c.p.c.), l'esercizio di siffatti poteri non può mai precludere il diritto alla prova contraria e, quindi, deve sempre essere svolto in modo che si instauri il contraddittorio tanto sui presupposti dell'istruttoria officiosa, quanto sui fatti acquisiti al processo che il giudice intende utilizzare. Sicché deve concludersi che anche nel processo agrario, caratterizzato dalla presenza, nel collegio giudicante, di esperti che potrebbero rendere inutile il ricorso a perizie "esterne", il

contraddittorio è ciò che garantisce che l'esercizio del potere officioso di disposizione, ad esempio, del sopralluogo, costituisca espressione del principio di collaborazione e non già di quello di autorità.

Tutto quello che si è detto non è, d'altronde, in contrasto con il principio dispositivo che regge il processo civile. Occorre, invero, essere ben consapevoli che l'indicazione da parte del giudice, nel momento dell'udienza di "trattazione" (nel processo civile ordinario) o di "discussione" (nel processo del lavoro e, quindi, anche in quello agrario), delle questioni di diritto e di fatto rilevabili di ufficio, e l'assunzione, per ordine diretto dello stesso giudice, delle prove dei fatti allegati dalle parti e rilevanti ai fini del giudizio, dei quali esse non hanno però richiesto la prova, non costituiscono attività di decisione, bensì di conduzione del processo, non determinando alcuna prevenzione nel giudice, ovverosia non provocando - ad utilizzare parole della Corte costituzionale nella sentenza n. 432 del 1995 - quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento. In altre parole, il giudice, anche quando assume mezzi di prova di ufficio, non va alla *ricerca* dei fatti da provare, ma si limita ad *appurare* la verità o meno di quelli già indicati dalle parti.

5. LE PROBABILI RAGIONI DELLA CONSERVAZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE

Dunque, in conclusione la caratterizzazione del processo agrario sta nel fatto, da un lato, che le parti sono soggette ad un regime rigido di preclusioni quanto alla allegazione dei fatti ed alle richieste istruttorie e, dall'altro, che il giudice ha ampi poteri non solo di conduzione del processo, ma anche di assunzione officiosa di mezzi di prova risultanti dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti, mezzi "estesi" fino all'assunzione delle persone che appaiono in grado di conoscere la verità e che sono state (soltanto) indicate dalle parti e fino all'ammissione di testimonianze anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, e tutto ciò nel quadro di una (tendenzialmente) *unica* udienza di trattazione e di istruzione.

Orbene, è proprio il fatto che tutto il rito agrario dovrebbe esaurirsi in un'unica udienza comprensiva della "valutazione" dell'efficacia probatoria delle allegazioni, ciò che ci pare costituisca la più sicura giustificazione delle Sezioni specializzate, nel quadro dell'ultima riforma dell'ordinamento giudiziario diretto all'istituzione del giudice unico nel processo civile.

Si è sopra detto che la Sezione specializzata agraria è costituita anche da giudici laici, cioè da giudici estranei alla magistratura togata, la cui presenza è giustificata dall'esigenza che, nel giudizio, occorrono attitudini diverse da quelle che si richiedono ai giudici ordinari, ovverosia dall'esigenza di conoscenze specifiche dei fatti dell'agricoltura. Cosicché, onde siano utilizzate in concreto siffatte esigenze, è *of course* necessaria la presenza (collegiale) degli esperti in ogni momento del processo.

Ed allora, il rito del processo agrario non può che svolgersi completamente e compiutamente davanti all'intero collegio della Sezione agraria, non solo per far partecipare gli esperti direttamente ed immediatamente alla fase istruttoria eliminando fra essi e le parti ed i testimoni quel diaframma freddo ed incolore - una "vera e propria muraglia di carta", ad



usare le parole di Cappelletti - che è la lettura dei verbali, ma per utilizzare, degli esperti, e fin dal primissimo momento, le specifiche esperienze e competenze che da un lato agevolano la conoscenza dei fatti controversi e dall'altro ampliano la possibilità di investigazione della realtà materiale.

Basta pensare all'interrogatorio libero delle parti (art. 420 c.p.c.), ovvero a quell'interrogatorio *ad clarificandum* la cui funzione primaria è, appunto, la "chiarificazione" delle domande e delle allegazioni dei fatti posti a base delle domande e delle eccezioni, attraverso il quale il giudice raccoglie e *precisa* gli elementi di fatto di cui dovrà tenere conto al momento della decisione: e qui gli esperti sono particolarmente "utili" a comprendere i fatti secondari affermati dalle parti ed a valutare la loro portata ai fini dell'affermazione o negazione del fatto principale.

Basta pensare al fatto che le controversie agrarie sono, di regola, "ricche" di questioni tecniche, come, ad esempio, nel caso di risoluzione del contratto per violazione degli obblighi di buona coltivazione, sicché è facile rilevare quanto sia importante l'esperienza del tecnico per valutare appieno le stesse situazioni di fatto allegate ed offerte in prova.

Ma, nel quadro di una politica giudiziaria diretta ad "accorciare" i tempi dei processi civili, basta pensare, altresì, al fatto che solo chi ha una specifica esperienza organizzata è capace non solo di avvertire il valore sintomatico di determinati elementi di fatto, ma anche di controllare i fatti alla stregua del tipo e, quindi, di verificare la completezza dell'osservazione in virtù della sua capacità di operare la sintesi. Ora, ogni volta che, per valutare i fatti, occorra una esperienza specifica, intellettualmente organizzata, e cioè la tecnica, si provvede, nel processo, in via "esterna" al giudice, attraverso la consulenza tecnica: ma potrebbe anche provvedersi all'*interno* dello stesso organo giudicante, cioè attraverso la scelta di un tecnico come giudice.

Orbene, la giustificazione della conservazione della Sezione specializzata, cui si applica il processo del lavoro fondato sulla oralità, l'immediatezza e la concentrazione, sta nella volontà del legislatore di utilizzare la collaborazione del perito in sede decisoria, richiedendogli - ad usare le espressioni di Franchi - "oltre che un contributo di intelligenza, un contributo di volontà nella deliberazione della sentenza".

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Orunque, se - come ormai è *ius receptum* - anche gli esperti, cioè l'intero collegio della Sezione specializzata, deve partecipare a tutta l'attività di trattazione e di istruzione (Cass. Sez. Un., 2 febbraio 1977, n. 464), la partecipazione degli esperti acquista un significato ed una funzione di carattere efficientistico, che in un periodo di crisi di risposta di giustizia non è da sottovalutare.

Ed invero, come già si è accennato, le varie questioni tecniche non hanno bisogno, per essere comprese e risolte, di un perito "esterno", proprio perché è all'interno dello stesso collegio che vi sono gli esperti. Si verifica, cioè, sostanzialmente la stessa situazione che si ha con riguardo all'attività di ermeneusi delle leggi: come il giudice giurista non può invocare il parere di un giureconsulto perché è inconcepibile che egli ricorra ad altri per averne lumi

nel settore del diritto che è culturalmente e professionalmente il suo, così il giudice specializzato che ha nel suo seno membri esperti non ha bisogno di richiedere ad altri esperti pareri e lumi sulle questioni tecniche sottoposte al suo esame. Sicché, correttamente la Suprema Corte insegna che la Sezione specializzata ha la possibilità “di decidere senza disporre mezzi istruttori, valendosi degli elementi comunque acquisiti, anche presuntivi, e di quanto possa essere noto ai suoi membri esperti”.

Sotto questo profilo, dunque, ci pare che le Sezioni specializzate agrarie svolgano, ancora, una funzione utile tanto da meritare di essere conservate, nella misura in cui gli esperti, partecipando alla trattazione, all'istruzione e (non soltanto) alla decisione, sono in grado di offrire la loro cooperazione tecnica, individuando i fatti rilevanti della controversia e dichiarandone la portata nell'eventuale momento di assunzione dei mezzi di prova.

Tutto sembrerebbe così risolto se non si prospettasse, come si deve, un nuovo problema, quello del pericolo dell'utilizzazione della scienza e dell'esperienza tecnica del giudice laico *all'interno* del collegio, ovvero fuori dalla dialettica della fase istruttoria. Ed invero, quando il perito è trasformato in giudice, i *fatti tecnici* finiscono per essere considerati alla stessa stregua dei *fatti normativi*, rispetto ai quali - come si è detto - vige il principio dell'ufficiosità della conoscenza.

Ma si è ricordato *supra* che nel processo civile italiano (sia esso quello ordinario, sia quello del lavoro e, quindi, agrario) vale anche il principio del contraddittorio, per il quale le parti devono essere messe in condizione di potersi difendere sulle questioni di fatto e di diritto che il giudice, nell'esercizio dei suoi poteri ufficiosi, sta prendendo in considerazione (artt. 183 e 420 c.p.c.). Ne consegue che si impone la necessità che la prospettazione della rilevanza, sotto il profilo tecnico, delle proposizioni di fatto enunciate dalle parti non si svolga nel chiuso della camera di consiglio ma avvenga in udienza, onde le parti possano sottoporla a critica e, comunque, possano predisporre le opportune difese.

Benché il controllo sul giudizio del giudice esperto sia possibile attraverso un'adeguata motivazione, che certamente consente di garantire che l'apporto al processo delle conoscenze scientifiche sia avvenuto in modo corretto, tuttavia ci pare necessario pretendere che nell'esercizio del suo potere di indicare “le questioni rilevabili di ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione” il giudice agrario (nella sua composizione collegiale) provveda a segnalare tutte le questioni tecniche rilevanti ai fini del decidere.

Con questa precisazione, ci pare opportuna la conservazione delle Sezioni specializzate agrarie nel panorama dell'ordinamento giudiziario italiano.

7. BIBLIOGRAFIA

Calamandrei, *Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità*, in *Studi sul processo civile*, vol. II, Padova, 1930, ed ora in *Opere giuridiche*, vol. III, Napoli, 1968;

Cappelletti, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità*, vol. I, Milano, 1962;

Cappelletti, *Processo orale e processo scritto nel mondo contemporaneo*, in *Giustizia e società*, Milano, 1972;

Cappelletti, *Il problema processuale del diritto agrario alla luce delle tendenze pianificatrici delle costituzioni moderne*, in *Riv.dir.proc.*, 1963;

Denti, *Processo civile e giustizia sociale*, Milano, 1971;

Denti, *Scientificità della prova e libera valutazione del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 1972;

Torrente, *La giurisprudenza come fonte del diritto nei contratti agrari*, in *Dopo il I° Convegno internazionale di diritto agrario*, Milano, 1958;

Furno, *Intervento*, al Convegno su "Le giurisdizioni speciali amministrative" (Perugia, 2 ottobre 1954), in *Quaderni dell'Associazione fra gli studiosi del processo civile*, vol. IX, *Le giurisdizioni speciali amministrative*, Milano, 1956;

Redenti, *Sulla funzione della magistratura industriale*, ora in *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, vol. II, Milano, 1962;

Carnelutti, *La nuova procedura per le controversie sugli infortuni nell'agricoltura*, in *Riv.dir.comm.*, 1918, I, p. 33;

Lombardi, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, 1967;

Caiani, *I giudizi di valore nell'interpretazione giuridica*, Padova, 1954;

Raselli, *Il potere discrezionale del giudice civile*, vol. I°, Padova, 1927, ed ora in *Studi sul potere discrezionale del giudice civile*, Milano, 1975;

Zaccaria, *L'obiettività del giudice tra esegesi normativa e politica del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, I, p. 603;

Grasso, *La collaborazione nel processo civile*, in *Riv.dir.proc.*, 1966, p. 593;

Satta, *Diritto processuale civile*, Milano, 1972;

Carnacini, *Tutela giurisdizionale e tecnica del processo*, in *Studi in onore di Redenti*, vol. II, Milano, 1951;

Galloni, *Il contributo della giurisprudenza all'evoluzione sociale ed economica dell'agricoltura italiana, con particolare riguardo al profilo dei fattori produttivi*, in *Riv.dir.agr.*, 1958, I, p. 482,

Gibiino, *La discrezionalità del giudice nei procedimenti avanti le Sezioni specializzate*, in *Giur.agr.it.*, 1956, p. 78;

Carrozza, *Le reazioni della dottrina alla creazione del diritto agrario da parte dei giudici*, in *Riv.dir.agr.*, 1981, I, p.24;

Resta, *Conflitti sociali e giustizia*, Bari, 1977, p. 173 (per un'analisi sociologica dell'esperienza delle Sezioni specializzate agrarie);

Moschella, *Contratto agrario (dir.proc.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. X, Milano, 1962;

Andrioli, *Aspetti processuali delle controversie agrarie*, in *Atti del 3° Congresso nazionale di diritto agrario*, Milano, 1964;

Favara, *Controversie sui contratti agrari*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. IV, Torino, 1964;

Anselmi Blaas, *Il processo agrario speciale*, Milano, 1967;

Romagnoli e Germanò, *L'affitto di fondi rustici nei paesi della Comunità Europea*, in *Quaderni di studi e legislazione* a cura della Camera dei Deputati, Roma, 1975, p. 33; †

Germanò, *Il processo agrario. Studio comparativo sul diritto europeo occidentale*, Milano, 1973;

Germanò, *Controversie in materia agraria*, in *Novissimo digesto italiano*, Appendice, vol. II, Torino, 1981;

Germanò, *Controversie in materia agraria*, in *IV Digesto, Disc. priv., Sez. civ.*, Torino, 1989;

Germanò, *Controversie in materia agraria: un aggiornamento*, in *Atti del Convegno su "Diritto agrario e processo: problemi attuali"* (Cremona, 12-13 novembre 1993), Cremona, 1994;

Germanò, *Il principio di oralità nella speciale giurisdizione per l'agricoltura*, relazione al I Congresso del Comité Americano de Derecho Agrario (San José y Liberia, Costa Rica, 19-23 maggio 1997), in *Justicia Agraria y Ambiental en América*, San José, 1998;

Garbagnati, *Il processo agrario. Rassegna di giurisprudenza*, Milano, 2ª ed., 1992;

Perfetti, *Le controversie agrarie nella giurisprudenza*, Rimini, 1987;

Nappi, *Tutela giurisdizionale e contratti agrari*, Milano, 1994;

Franchi, *La perizia civile*, Padova, 1959;

Trocker, *Sezioni specializzate e partecipazione di laici all'esercizio della giurisdizione civile*, in *Studi in onore di Liebman*, vol. I, Milano, 1979;

Varano, *Giudici laici e giustizia civile. Problemi di diritto inglese e italiano*, in *Studi senesi*, 1979;

Balena, *La riforma del processo di cognizione*, Napoli, 1994;

Civinini, *Poteri del giudice e poteri delle parti nel processo ordinario di cognizione. Rilievo ufficioso delle questioni e contraddittorio*, in *Foro italiano*, 1999, V, c. 1;

Fornaciari, *L'attività istruttoria nel rito civile ordinario: poteri delle parti e poteri del giudice*, in *Giurisprudenza italiana*, 1999, p. 438.